

TI_GERICHTE 15.1995.00226 vom 22. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00226

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00226 du 22 novembre 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00226 del 22 novembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.1995
15.1995.00226

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00226 Lugano 22 novembre 1995 /FC/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull'istanza 10 novembre 1995 presentata da _____ contro in materia di determinazione preventiva della remunerazione dell'amministrazione speciale; esaminati atti e documenti; considerato in fatto e in diritto: che la _____ è stata dichiarata fallita il 2 gennaio 1995 e che l'avv. _____ e l'avv. _____ sono stati designati in qualità di amministrazione speciale; che la fallita è società immobiliare, attiva per lo più in _____, che ha trasferito la propria sede in _____ poco prima che venisse decretato il fallimento; la società è proprietaria di oltre _____ fondi sparsi in tutta la _____ che l'amministrazione speciale reputa trattarsi di procedura complessa ex art. 49a OTLEF, atteso che le spetta "il difficile compito amministrativo e volto alla vendita dei beni immobili, compito già dimostratosi arduo per la carente collaborazione dell'amministratore della fallita, il gran numero di fondi da amministrare e la loro ubicazione"; che l'amministrazione speciale, considerata la "prassi nella Svizzera _____ che prevede onorari ben più alti rispetto a quelli ticinesi", chiede la determinazione della remunerazione secondo i seguenti parametri: - Fr. 200.-- onorario per gli amministratori speciali del fallimento - Fr. 80.-- spese di segretariato - Fr. 150.-- per l'intervento di eventuali collaboratori giuristi; che a questo stadio di procedura non è ancora possibile determinare compiutamente, in astratto, se è dovuta e in che misura l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3 OTLEF e pertanto non possono essere autorizzate le prospettate indicazioni tariffali: in questi limiti l'istanza va respinta siccome prematura; che l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili; che è comunque già opportuno rilevare, a futura memoria, che le tariffe orarie prospettate eccedono quanto può essere riconosciuto in applicazione della OTLEF, atteso che: - per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall'art.1 OTLEF; - siffatte prestazioni vanno remunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa

bensi con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell'ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons.7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BLSchK 1971 p.130-132); - l'Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF (DTF 108 III 69); - anche nell'ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; - di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2); - avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46); - per la ratio dell'OTLEF, l'attività di un avvocato - libero professionista - nell'ambito dell'amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d'ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a); - un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all'avvocato; - il collaboratore accademico avrà remunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato; - le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un'indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell'Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p.2); - l'art. 36 LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--; che i dati numerici prospettati dall'amministrazione speciale corrispondono in sostanza a quelli che il Tribunale federale (Camera delle esecuzioni e dei fallimenti) in DTF 120 III 99-101 ha ritenuto non essere aumentabili come preteso dall'amministrazione speciale; che non era invece oggetto d'esame in DTF 120 III 99-101 - e quindi non partecipa della ratio decidendi - se tali dati fossero da ritenere siccome congrui; che, a titolo meramente indicativo, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono prospettare per procedure complesse valori compresi tra: a) Fr. 120.--/150.-- per l'amministratore speciale con titolo accademico (avvocato, economista, ecc.) b) Fr. 80.--/120.-- per fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, ecc. c) Fr. 40.--/50.-- per lavori di segretariato; che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori; che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato); che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non può

quindi seguire la prassi di quei cantoni che, a detta dell'amministrazione fallimentare speciale, trascurano questo aspetto; richiamati gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF, pronuncia: 1. L'istanza 10 novembre 1995 di determinazione preventiva della remunerazione dell'avv. _____, e dell'avv. _____, nella loro qualità di amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione del fallimento della _____, è respinta. 2. Non si prelevano spese. 3. Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.